



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA Prot. Gab. N. 1770 del 16 novembre 2009

OGGETTO: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila.

PREMESSO

- Che il territorio del Comune dell'Aquila, insieme con quello di altri centri della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito in data 6 aprile 2009 da un terremoto di notevole magnitudo, seguito da altre scosse di forte intensità;
- Che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e il necessario sgombero degli immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;
- Che per tali ragioni è stato dichiarato inaccessibile il centro storico della città capoluogo e delle frazioni, per garantire l'incolumità dei cittadini e per consentire le verifiche di staticità degli stabili e le operazioni di messa in sicurezza dei medesimi;

RILEVATO

- Che, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate dalle strutture tecniche del Comune e del Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, gli interventi condotti hanno consentito una parziale riapertura del centro storico così come previsto dalle ordinanze di cui ai protocolli n. 173 del 19 giugno 2009, n. 1070 del 4 settembre 2009, n. 1425 del 16 ottobre 2009 e n. 1426 del 16 ottobre 2009.

VISTO

- Il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di Emergenza in ordine agli eventi sismici sopra descritti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- Il parere positivo, espresso dal Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, alla riapertura delle zone delimitate nelle cartografie allegate previo il rispetto delle condizioni indicate;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa ed a parziale modifica delle ordinanze precedenti:

a) di approvare una nuova ripermimetrazione della zona rossa del capoluogo che consente la riapertura delle aree espressamente delimitate nelle cartografie allegate, come parte integrante, alla presente ordinanza e che riguardano:

Area Via castello, fontana luminosa: Via della Genca (fino all'incrocio con Via delle tre spighe), Largo Tunisia, Via Filetto (fino all'incrocio con L.go Tunisia), Corso Vittorio Emanuele (fino all'incrocio con Via Garibaldi), Piazza Regina Margherita (con esclusione del prolungamento di Via dei Sali), Via Regina Margherita (fino all'incrocio con Corso Vittorio Emanuele), Via del Gatto, Via del Crocifisso (tranne il tratto dal civico n. 6 al civico n.8), Via Assergi (fino all'incrocio con Via dei Sali), Via dei Sali (da Via Assergi fino all'incrocio con Via Aragno).

Area Porta Bazzano: Piazza di Porta Bazzano (con l'esclusione di Costa Pienze, Costa Masciarelli, Via Fortebraccio).

Area Via XX Settembre: Complesso residenziale direzionale di Via XX Settembre n. 101; Via Filomusi Guelfi (loc. Villa Gioia) (da Via XX settembre fino alla recinzione dell'edificio scolastico "Mazzini" al fine di consentire la riapertura dell'edificio denominato "ex micro piscina").

Area Villa Comunale: Viale Crispi (edifici dal civico n. 41 al civico n. 29).

Area Viale Duca degli Abruzzi: Viale Duca degli Abruzzi (dall'incrocio con Viale Don Bosco fino all'incrocio con Via Roma).

Viale Giovanni XXIII da Via Roma fino a consentire la riapertura dell'Hotel Duca degli Abruzzi.

b) di dare atto che la nuova ripermimetrazione della zona rossa del capoluogo è finalizzata al solo obiettivo di riaprire le zone della città per consentire l'accesso agli edifici classificati agibili ovvero agibili con modesti provvedimenti (esiti A, B e C), nonché per l'accesso libero alle ditte private che intendono dare avvio dei lavori di riparazione e ricostruzione.

c) di confermare il divieto di accesso a persone e mezzi nella restante zona rossa del capoluogo così come risulta delimitata dalle precedenti ordinanze.

d) L'accesso alle strade ricomprese nella "zona rossa" è interdetto tramite adeguata transenna tura.

e) E' vietato modificare la collocazione delle transenne, spostandole, anche solo parzialmente, dalla sede individuata al precedente comma.

f) Al fine di evitare spostamenti o modificazioni delle transenne, la posizione delle stesse, in corrispondenza di incroci, intersezioni, diramazioni etc., verrà definita con pittura di colori evidenti da realizzare sulla pavimentazione stradale.

g) La violazione del predetto divieto costituisce reato ai sensi dell'articolo 650 c.p.

h) Il divieto di cui al presente articolo e le conseguenze penali scaturenti dalla sua violazione sono indicate su cartelli apposti sulle transenne.

i) L'accesso all'interno dell'area interdetta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico

del Comune dell'Aquila - Area Sisma – Servizio Emergenza Sisma, Servizio Ripianificazione e Servizio OO.PP.

l) E' consentito altresì l'accesso all'area ancora interdetta previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Di.Coma.C;
- Questura di L'Aquila;
- Prefettura di L'Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale;
- Comando dei Carabinieri;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Protezione Civile- Regione Abruzzo;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom;

L'Aquila, lì 14 novembre 2009

On. Dott. Massimo Cialente

